

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 3 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Gambale, Lamacchia, Lumia, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Molinari, Morgando, Napoli, Neri, Pennacchi, Ranieri, Scozzari, Sinisi, Stradella, Treu, Turco, Turroni, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Lumia, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Molinari, Morgando, Napoli, Neri, Pennacchi, Ranieri, Scozzari, Sinisi, Stradella, Treu, Turco, Turroni, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI STASI: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (5628);

MACCANICO: « Delega al Governo per l'accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie » (5630);

NUCCIO CARRARA: « Disposizioni in materia di usi civici » (5631);

SAVELLI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione della quota proporzionale » (5632);

GALATI: « Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (5633);

GIULIANO: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli italo-eritrei nati anteriormente al 1° gennaio 1953 » (5634);

OLIVO: « Norme concernenti il personale insegnante presso le istituzioni scolastiche straniere e le istituzioni scolastiche italiane all'estero » (5635);

OLIVO: « Norme in materia di patenti di guida per trasporto specifico di persone handicappate » (5636).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 2 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di

legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

MACCANICO: « Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Repubblica » (5629).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 2 febbraio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3369. — « Norme in materia di attività produttive » (*approvato dal Senato*) (5627).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BERTINOTTI e GIORDANO: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5504);

GARRA ed altri: « Modifiche allo Statuto della Regione siciliana in materia di elezione diretta del Presidente della Regione, di durata dell'Assemblea regionale e di iniziativa legislativa » (5615) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

II Commissione (Giustizia):

ARMAROLI e ANEDDA: « Introduzione dell'articolo 707-bis del codice penale, concernente il possesso ingiustificato di valori » (5605) *Parere della I Commissione*;

ARMAROLI e ANEDDA: « Introduzione dell'articolo 648-*quater* del codice penale, concernente il possesso di denaro, beni o utilità di provenienza non giustificata » (5606) *Parere della I Commissione*;

X Commissione (Attività produttive):

S. 3369. — « Norme in materia di attività produttive » (*approvato dal Senato*) (5627) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XII Commissione (Affari sociali):

MARTINAT ed altri: « Divieto di ogni forma di riproduzione umana extracorporea medicalmente assistita » (5579) *Parere delle Commissioni I e II*.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 1° febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 1999.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 27 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 17 dicembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della pendenza di sedici procedimenti civili nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con sedici distinte lettere, tutte pervenute in data 1° febbraio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti sedici procedimenti civili (Tribunale di Milano, n. 20389/94 R.G., atto di citazione dott. Andrea Padalino; Tribunale di Roma, atto di citazione on. Carlo Ripa di Meana e Sig.ra Marina Punturieri Ripa di Meana; Tribunale di Roma, n. 19283/96 R.G., atto di citazione dott. Lorenzo Mattassa; Tribunale di Roma, n. 20332/96 R.G., atto di citazione dott. Antonio Tricoli; Tribunale di Roma, n. 2861/98 R.G., atto di citazione dott. Salvatore Curcio; Tribunale di Napoli, atto di citazione dott.ssa Laura Triassi; Tribunale di Roma, n. 28677/98 R.G., atto di citazione Nomsma S.p.A.; Tribunale di Ferrara, atto di citazione dott. Gherardo Colombo; Tribunale di Roma, n. 16337/96 R.G., atto di citazione dott. Stefano Tocci; Tribunale di Milano, n. 12559/93 R.G.; atto di citazione dott. Elio Bevilacqua; Tribunale di Roma, atto di citazione on. Vito Gnutti; Tribunale

di Roma, n. 2846/98, atto di citazione dott.ssa Caterina Chiaravallotti; Tribunale di Roma, atto di citazione on. Pino Arlacchi; Tribunale di Ferrara, atto di citazione dott.ssa Ilda Boccassini; Tribunale di Roma, n. 8595/98 R.G., atto di citazione dott.ssa Ilda Boccassini; Tribunale di Roma, n. 45008/97 R.G., atto di citazione dott. Gian Carlo Caselli), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 2 febbraio 1999, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha comunicato che il collegio per i reati indicati all'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto Tribunale, ha disposto, con decreto del 29 giugno 1998, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 29 gennaio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Muro Lucano (Potenza) Angri (Salerno) Camerota (Salerno) Longobardi (Cosenza) Davoli (Catanzaro) Montoro Superiore (Avellino).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 2 febbraio 1999, a pagina 2, seconda colonna, ventiquattresima riga, sostituire le parole: «BOATO e FRATTINI» con le seguenti: «PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO e FRATTINI».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 451, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI ADDETTI AI SETTORI
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELL'AUTOTRA-
SPORTO (5544)**

(A.C. 5544 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

*(Allineamento aliquote contributive per le
aziende di trasporto).*

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con

riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Oneri indiretti in materia di autotrasporto).

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessiva-

mente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5544 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « rideterminate con riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotte mediante allineamento »;

al comma 2, le parole: « somme residue per il prepensionamento di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di

base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, del ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « n. 556, » sono inserite le seguenti: « recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, » sono soppresse; e la parola: « rideterminati » è sostituita dalla seguente: « ridotti »;

al comma 3, le parole: « Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, ».

(A.C. 5544 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 7. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Sopprimere il comma 1.

1. 8. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: in attesa con le seguenti: nelle more.

1. 1. Bocchino, Savarese.

Al comma 1, dopo le parole: servizi di trasporto aggiungere le seguenti: e dei lavoratori del settore

1. 12. Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.

1. 6. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

1. 5. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotte mediante allineamento con le seguenti: sono rideterminate, in loro favore, con riferimento.

1. 2. Bocchino, Savarese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di migliorare le aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto — legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa, nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 22.

1. 11. Mammola.

Sopprimere il comma 2.

1. 9. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole :Alle minori entrate con le seguenti: Ai minori introiti.

1. 3. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, sostituire la parola: derivanti con le seguenti: che derivano.

1. 4. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, dopo le parole: l'autorizzazione di spesa aggiungere le seguenti: per il prepensionamento

1. 13. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

1. 10. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I contratti di servizio di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta di registro a tassa fissa ed esenti da diritti di segreteria.

3. È effettuato a titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa, il trasferimento dallo Stato alle regioni di beni e degli impianti delle Ferrovie indicate

all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 422 del 1997.

1. 01. Angelici.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL).

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti alle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2. 11. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per conto di terzi aggiungere le seguenti: previsti a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate.

2. 12. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: elevati con la seguente: aumentati.

2. 1. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 3. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

2. 4. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

2. 5. Bocchino, Savarese.

Sopprimere il comma 3.

2. 14. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alla categoria N 3 della lettera c) e della categoria 0 4 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti a riduzione compensata a decorrere dal 1 Gennaio 1999, commisurata al volume di fatturato annuale. Tali riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi e a loro cooperative o consorzi purché iscritte all'Albo.

Queste disposizioni si applicano anche alle imprese cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea purché in regola con la propria regolamentazione vigente in materia di accesso al mercato.

3-bis. La riduzione compensata di cui al precedente comma 3 si applica secondo le percentuali rapportate ai seguenti scaglioni di fatturato annuo:

da 100 a 200 milioni di lire riduzione del 10 per cento;

da 200 a 400 milioni di lire riduzione del 15 per cento;

da 400 a 800 milioni di lire riduzione del 20 per cento;

da 800 a 1.500 milioni di lire riduzione del 25 per cento;

oltre 1.500 milioni di lire riduzione del 30 per cento.

Il fatturato di cui al comma 3 deve essere inteso realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e *3-bis* le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Eventuali altre forme di riduzione in essere per le imprese di auto-transporto che siano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono applicabili esclusivamente ai soggetti di cui al precedente comma 3 ».

2. 16. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assegnato con la seguente attribuito.

2. 9. Bocchino, Savarese.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: anche con riferimento con le seguenti: con esclusivo riferimento.

2. 20. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con riferimento con le seguenti: relativamente.

2. 7. Bocchino, Savarese.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse con le seguenti: da realizzare mediante l'introduzione, attraverso convenzioni da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali.

2. 18. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e nelle quali siano previste riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate.

2. 17. Mammola.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma.

2. 8. Bocchino, Savarese, Ciapusci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da entro quindici giorni fino a: presente articolo con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale per consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

2. 21. Mammola, Ciapusci.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: dei criteri fino alla fine del comma con le seguenti: della necessità di favorire attraverso riduzioni compensate dei pedaggi autostradali la crescita delle imprese anche attraverso la costituzione di cooperative e consorzi e mediante sconti legati al fatturato concessi a tutti i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate.

2. 19. Mammola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'erogazione della somma di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione al Parlamento, da parte del comitato centrale medesimo, di una relazione che specifichi l'utilizzo della somma assegnata con il decreto — legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998, n. 245, recante « Misure urgenti per l'autotrasporto ».

2. 15. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 4, sostituire le parole: Al-l'onere derivante con le seguenti: Alle spese derivanti.

2. 10. Bocchino, Savarese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 02. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di

cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART 2-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

1. I commi 31 e 32, dell'articolo 5, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e che posseggono un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 03. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

2. 04. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Premi assicurativi).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 05. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Albo nazionale degli autotrasportatori).

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono confermati fino alla data del 31 dicembre 1999.

2. 06. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica al decreto 4 dicembre 1998).

All'articolo 2, comma 3, del decreto 4 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1998, n. 295, dopo le parole : « di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara, e Parma-Fontevivo) », sono inserite le seguenti : « nonché ai *terminals* intermodali della regione Lombardia (Busto Arsizio, Milano-Rogoredo, Milano-Smistamento) ».

2. 07. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

(A.C. 5544 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 5544 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, premesso che:

il decreto n. 451 prevede per il 1998 un intervento di 300 miliardi a copertura dell'allineamento delle aliquote contributive delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a quelle medie dell'industria;

il predetto riallineamento si è reso necessario al fine di ridurre il maggiore onere previdenziale sostenuto dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto rispetto a quello sostenuto dall'industria;

considerato che:

gli interventi previsti dalla norma in questione trovano la relativa copertura finanziaria nella tabella di parte corrente della legge finanziaria 1998;

lo stanziamento di 300 miliardi è preordinato ad avviare in prima fase dal

gennaio 1998 il riallineamento delle aliquote contributive a quelle medie dell'industria;

il predetto allineamento è funzionale alla ridefinizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;

impegna il Governo

affinché prenda tutte le misure necessarie per consentire il riallineamento sistematico avviato con il disegno di legge in questione, già nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2000-2002, provvedendo a tal fine anche alla necessaria copertura finanziaria per gli anni successivi al 1998.

9/5544/1. Angelici.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451;

visto che anche l'articolo 23 dell'A.C. 5507 già approvato al Senato ed in discussione in Commissione trasporti della Camera, ove si riconosca la conferma degli attuali membri del comitato centrale e comitati provinciali degli albi autotrasportatori di cose per conto terzi in carica;

visti gli elevati incarichi deferiti all'albo in questo delicato momento per la ristrutturazione della categoria,

impegna il Governo

a prevedere che i componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, siano confermati fino al 31 dicembre 1999.

9/5544/2. Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre, Alborghetti.

La Camera,

considerato che il comma 3, dell'articolo 2, assegna per l'anno 1998, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi;

tenuto conto che con il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998, n. 245, recante « Misure urgenti per l'autotrasporto », è stata assegnata, al mede-

simo comitato, la somma di lire 114 miliardi;

impegna il Governo

a prevedere entro l'anno 1999 una relazione che specifichi l'utilizzo delle somme assegnate con le leggi 24 luglio 1998, n. 245, 5 marzo 1997, n. 38, 4 dicembre 1996, n. 611 e 18 novembre 1995, n. 482.

9/5544/3. Ciapusci, Chincarini, Bosco, Covre, Alborghetti.